

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 agosto 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2024, n. 22.

**Modifica del regolamento di esecuzione in-
rente alla costruzione e all'esercizio di impianti
a fune in servizio pubblico.** (25R00135) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 ottobre 2024, n. 23.

**Modifica al regolamento di esecuzione sull'ac-
cesso all'impiego provinciale.** (25R00136) Pag. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1.

Disposizioni in materia tributaria. (25R00127) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2.

**Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2025.** (25R00128) Pag. 4

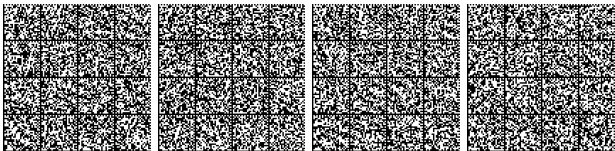
REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2024, n. 55.

**Misure per il contrasto alla povertà energeti-
ca.** (24R00426) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2024, n. 56.

**Riordino dell'assetto organizzativo del siste-
ma delle aziende pubbliche di servizi alla perso-
na. Modifiche alla l.r. 43/2004.** (24R00427) Pag. 10





**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2024, n. 22.

Modifica del regolamento di esecuzione inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 ottobre 2024, n. 40 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 settembre 2024, n. 794;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Prima del comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, è inserito il seguente comma:

«01. Le ispezioni e le verifiche funzionali ai sensi dell'art. 27 della legge possono essere effettuate in qualsiasi momento, purché nel rispetto dei seguenti intervalli massimi:

a) funivie a va e vieni, funicolari e impianti speciali (2S, 3S, «funifor» e impianti assimilabili): un anno dopo il primo collaudo funzionale e successivamente ogni tre anni;

b) funivie monofune ad ammortamento permanente o temporaneo dei veicoli e ascensori inclinati: un anno dopo il primo collaudo funzionale e successivamente ogni quattro anni;

c) sciovie: ogni cinque anni.».

2. Nel comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, le parole: «ispezioni e verifiche funzionali di cui all'art. 27 della legge» sono sostituite dalle parole: «ispezioni e verifiche funzionali di cui al comma 01».

3. Nel comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, le parole: «a seguito degli accertamenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «a seguito delle ispezioni, delle verifiche, degli accertamenti e dei controlli di cui ai commi 01 e 1».

4. Nel comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, le parole: «I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 27, comma 1, della legge» sono sostituite dalle parole: «I risultati delle ispezioni, delle verifiche, degli accertamenti e dei controlli di cui ai commi 01 e 1».

Art. 2.

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato G del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, è sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.

Art. 4.**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 settembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 ottobre 2024, n. 23.

Modifica al regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 ottobre 2024, n. 42 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 settembre 2024, n. 743;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera b) del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

«b) per destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;».

2. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserita la seguente lettera:

«b-bis) per mancato superamento del periodo di prova presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, per un periodo massimo di tre anni;».

3. La lettera d) del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:

«d) per aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato che, in seguito alla valutazione



dell'amministrazione che procede all'assunzione, non risultino compatibili con l'impiego;».

4. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:

«6. L'amministrazione provinciale o gli enti dipendenti dalla Provincia possono, nei casi di cui alle lettere b), b-bis) e c) del comma 5, limitare il divieto di assunzione a precisi profili professionali o a periodi specifici o individuare altre modalità di limitazione del divieto di assunzione. Nella motivazione del relativo provvedimento va ponderata la proporzione tra la gravità del comportamento e il divieto di assunzione.».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. L'eventuale procedimento disciplinare prosegue e viene concluso anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato o di recesso dal contratto di lavoro.

6-ter. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono tenuti a darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale penda il procedimento penale.».

Art. 2.

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunta la seguente lettera:

«h-bis) la mobilità tra enti presuppone il permanere del rapporto di lavoro fino al momento del passaggio al nuovo ente.».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le prove scritte possono essere redatte anche in modalità digitale, mediante apposita strumentazione idonea. A tal fine ci si può avvalere anche del sostegno tecnico di imprese specializzate.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Entro un periodo massimo di quindici giorni dallo svolgimento della prova d'esame da parte dell'ultima candidata o dell'ultimo candidato, l'amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, alle candidate che, a causa dello stato di gravidanza o per necessità di allattamento, risultassero impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando. Sono messi a disposizione spazi per l'allattamento. Le candidate interessate specificano le loro necessità nella domanda di partecipazione alla procedura. Per l'am-

missione a eventuali prove fisiche l'amministrazione può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata o del candidato al loro svolgimento.».

Art. 4.

1. Il sesto periodo del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito: «I membri delle commissioni non possono appartenere tutti alla stessa ripartizione provinciale o, nel caso di procedure selettive del personale insegnante ed equiparato, alla stessa scuola.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 ottobre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00136

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 1.

Disposizioni in materia tributaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima del 31 marzo 2025, n. 74).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

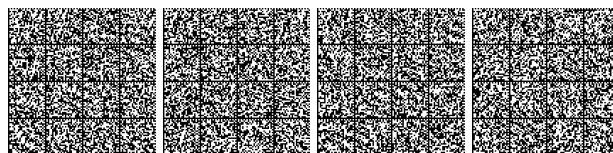
la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 1
della legge regionale n. 19 del 2006*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, indicati nell'allegato A redatto secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022).».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. L'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF*). — 1. Per l'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

- a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) di 1,70 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

2. Per l'anno d'imposta 2026, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

- a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) di 1,55 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2027, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

- a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) di 1,40 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.».

Art. 3.

Aumento della tassa automobilistica regionale

1. Ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono aumentati indistintamente del 10 per cento.

2. L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere comunque inferiore a euro 25,00.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono stimate in euro 100.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006, come modificato dall'art. 2 della presente legge, sono stimate:

- a) in euro 191.000.000,00 per l'anno 2025, con imputazione alla Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;



b) in euro 178.000.000,00 per l'anno 2026, con imputazione alla Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;

c) in euro 163.000.000,00 a decorrere dall'anno 2027 con imputazione alla Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2027.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'art. 3, comma 1 della presente legge sono stimate in euro 50.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

4. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 5.

Norme di prima applicazione

1. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 6.

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2025

DE PASCALE

(*Omissis*).

25R00127

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 2.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima del 31 marzo 2025, n. 75).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2025-2027), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

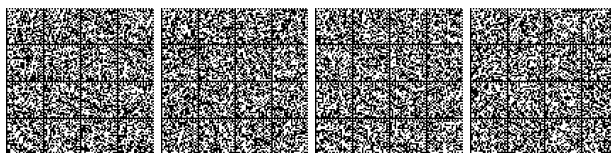
Modifiche all'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 35-bis della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole «della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti,» sono sostituite dalle seguenti:

«per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) di cui all'art. 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,».

2. I commi da 2 a 6 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004 sono abrogati.

3. Al fine di evitare la duplicazione di oneri informativi, con decorrenza dall'entrata in vigore della normativa



nazionale di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) che prevede l'obbligo di esposizione del «codice identificativo nazionale» (CIN) all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e l'indicazione dello stesso codice in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato nonché specifiche sanzioni in caso di violazione di tali adempimenti, si intende cessato l'obbligo di indicazione del «codice identificativo di riferimento» (CIR), in scritti, stampati o siti web per attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle attività ricettive, di cui al previgente comma 2 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004.

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni «Pro-Loco»)) è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che prevedono nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2016 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2016, le parole «del Registro di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), previsto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Art. 5.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:

«2-bis. Possono accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), anche i soggetti privati, dotati di personalità giuridica, che in coerenza con le finalità della presente legge e sen-

za scopo di lucro provvedono alla costruzione, gestione o manutenzione di impianti sportivi o di loro spazi su aree di proprietà pubblica. Tali contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 6.

Modifiche alla disciplina sul mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013

1. All'art. 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni individuano, con apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale, la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativa al mutamento di destinazione d'uso che continua a trovare applicazione in quanto conforme alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I Comuni stabiliscono la disciplina dei cambi d'uso nel piano urbanistico generale (PUG) ovvero, nelle more dell'approvazione dello stesso, attraverso una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, adottata e approvata con il procedimento semplificato disciplinato dall'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)).».

Art. 7.

Integrazioni all'Allegato A.1 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo la lettera A.1. 5) dell'Allegato A.1 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) sono inserite le seguenti:

«A.1. 5-bis) Sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

A.1. 5-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'art. 1 del decreto-



legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

A.1. 5-*quater*) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di cui alla lettera A. 1.5-*ter*) del presente allegato;».

Art. 8.

Modifiche all'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. La lettera B.2. 6) dell'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018 è sostituita dalla seguente:

«B.2. 6) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

1) degli impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera A.1.1) dell'allegato A.1 della presente legge;

2) delle sonde geotermiche di cui alla lettera A.1. 5 *BIS*) dell'allegato A. 1 della presente legge;».

Art. 9.

Integrazioni all'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo la lettera B.2. 8) dell'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, sono inserite le seguenti:

«B.2. 8-*bis*) Impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

B.2. 8-*ter*) Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;

B.2. 8-*quater*) Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

B.2. 8-*quinqies*) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale

e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».

Art. 10.

Ulteriori integrazioni all'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo la lettera B.2. 51) dell'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, è inserita la seguente:

«B.2. 51-*bis*) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;»

Art. 11.

Integrazioni all'Allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Alla lettera B.3. 10) dell'allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018, dopo le parole «ricadenti all'interno dei centri abitati» sono aggiunte le seguenti:

«o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».

Capo III

AGRICOLTURA

Art. 12.

Aiuti di Stato integrativi sul Complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027

1. Per l'attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020, finanziato attraverso risorse statali, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sull'intervento SRD02 azione A2 del Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento.

2. All'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027.

Art. 13.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2021

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 (Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni re-



gionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34)) dopo le parole «impresa individuale» sono inserite le seguenti: «e per operazioni di ricambio generazionale in ambito familiare volte a favorire l'imprenditoria agricola giovanile, secondo le condizioni definite dalla normativa comunitaria».

Art. 14.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) è sostituita dalla seguente:

«Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie, del cinghiale e interventi per la gestione di altre specie».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022, dopo le parole «Peste Suina Africana,» sono inserite le seguenti:

«nonché per supportare gli interventi connessi alla gestione di altre specie previsti dai relativi piani,».

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 15.

Modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2024

1. Al comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 14 giugno 2024, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo), dopo le parole «condizioni di mercato», sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel rispetto delle limitazioni e delle condizioni previste rispettivamente dall'art. 121, comma 1, lettera b) e dall'art. 121, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2025

DE PASCALE

(*Omissis*).

25R00128

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2024, n. 55.

Misure per il contrasto alla povertà energetica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 68 del 9 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere n-bis) e z), e l'art. 11, dello statuto;

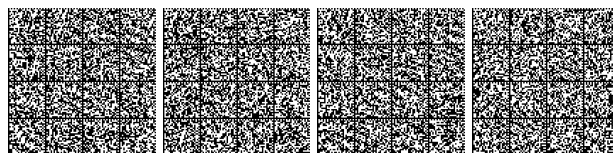
Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015 «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile»;

Vista la comunicazione COM/2019/640 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019, n. 640 «Il Green deal europeo»;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 «Normativa europea sul clima»;



Vista la raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione del 20 ottobre 2023 sulla povertà energetica;

Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e, in particolare, l'art. 1, comma 18;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023 (Fondo nazionale reddito energetico);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ARERA) 24 gennaio 2023, n. 13/2023/R/com (Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica delle classi di agevolazione dal 1° gennaio 2023);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio»);

Visto il parere favorevole, con condizioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, europeo e nazionale introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;

2. Anche alla luce della raccomandazione 2020/1563/UE, della dir. 2023/1791/UE e della racc. (UE) 2023/2407/UE, è necessario contrastare il diffondersi della povertà energetica;

3. La povertà energetica, intesa quale situazione in cui le famiglie non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali, costituisce una criticità forte del tessuto sociale toscano coinvolgendo più del 20 per cento delle famiglie ed è necessario intervenire, al fine di introdurre correttivi che consentano di assicurare a chi vive nel territorio della Regione un tenore di vita digni-

toso ed allo stesso tempo, tutelare la salute, l'aumento del *comfort*, del benessere e il miglioramento dei bilanci familiari;

4. I programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea promuovono, anche per il settore della pubblica amministrazione, interventi per la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili e, per l'energia da essi prodotta, il legislatore nazionale prevede meccanismi di remunerazione dell'energia non auto-consumata;

5. È opportuno destinare il flusso di risorse generato dai meccanismi di incentivazione, previsti dalla normativa nazionale, al contrasto del fenomeno della povertà energetica;

6. A prescindere da contributi regionali di qualsivoglia tipologia, è necessario, altresì, disciplinare la possibilità che qualsiasi soggetto privato possa contribuire al sostegno delle misure di contrasto alla povertà energetica regolate dalla presente legge;

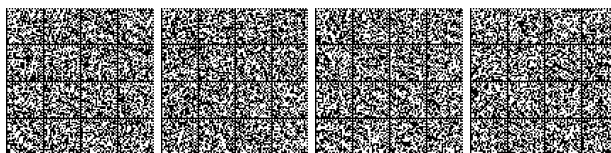
7. Per le finalità indicate al punto 5, è necessario stabilire che i soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale, in percentuale maggiore del 50 per cento, nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, siano obbligati ad attivare con il soggetto gestore dei servizi energetici (GSE) il servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato, o uno dei diversi meccanismi di incentivo indicati nel decreto legislativo n. 199/2021;

8. È necessario stabilire che i crediti maturati mediante i meccanismi di incentivo siano ceduti, in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l'amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento, alla Regione al fine di consentire alla stessa, in virtù del flusso finanziario generato, di procedere all'erogazione di un contributo di solidarietà energetica a favore di soggetti residenti nel territorio regionale in condizione di povertà energetica. Resta ferma la facoltà di conferire alla Regione l'intero ammontare dei crediti maturati;

9. È necessario prevedere che possano usufruire del contributo di solidarietà energetica i soggetti residenti nella Regione con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tale da definire la condizione di povertà energetica;

10. È opportuno individuare la soglia di povertà energetica in analogia con la soglia ISEE determinata a livello nazionale dall'ARERA per accedere alle agevolazioni in materia di bonus elettrico per disagio economico;

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, si fa riferimento agli incentivi disciplinati e previsti dal programma regionale «PR Toscana FESR 2021-2027» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2022, n. 1173 (Reg. UE n. 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C 2022 n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale «PR Toscana FESR 2021-2027», per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia), con particolare riferimento all'obiettivo specifico:



«RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2021 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti che individua i seguenti soggetti pubblici beneficiari: Comuni, Province, Città Metropolitana, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, RSA pubbliche»;

12. È necessario prevedere che le spese di gestione della misura siano a carico del flusso di risorse generato dalla cessione dei crediti di cui al punto 7, assicurando l'assenza di oneri a carico della finanza regionale e la neutralità finanziaria della presente legge;

13. Ritenuto di non accogliere in maniera puntuale le condizioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali per le seguenti motivazioni:

a) per quanto riguarda la richiesta relativa all'art. 2 di rendere facoltativa l'adesione al fondo, si ritiene che la cessione facoltativa determinerebbe una incertezza delle risorse da mettere a disposizione dei soggetti in povertà energetica e darebbe altresì luogo ad un'eccessiva parcellizzazione di tali risorse;

b) per quanto riguarda la richiesta, per i comuni che non aderiscono al fondo, di prevedere l'obbligo di utilizzare i suddetti crediti all'interno delle proprie politiche sociali, con attenzione ai casi di povertà energetica, si determinerebbe, al pari del caso indicato alla lettera a), un'eccessiva parcellizzazione delle risorse gestite a livello comunale;

c) per quanto riguarda il controllo dei costi di gestione, si reputa, invece, fondamentale la gestione a livello unico regionale, proprio al fine di un'adeguata economia di scala di tali costi;

14. Ritenuto tuttavia, al fine di contemperare l'obiettivo della creazione del fondo con l'autonomia dei singoli comuni, di stabilire che i soggetti pubblici destinatari siano obbligati a cedere alla Regione unicamente i crediti maturati presso il GSE in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l'amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Povertà energetica

1. Ai fini della presente legge, in coerenza con la raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione del 20 ottobre 2023 sulla povertà energetica e con la direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione), per «povertà energetica» si intende la situazione nella quale:

a) gli utenti non sono in grado di accedere a servizi o a prodotti energetici essenziali;

b) i costi di fatturazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica rappresentano un'alta percentuale del reddito dei consumatori;

c) gli utenti sono costretti a ridurre il consumo energetico, in misura tale da determinare un impatto negativo sulla loro salute e sul loro benessere.

Art. 2.

Principio della compartecipazione pubblica al contrasto alla povertà energetica e possibilità per i soggetti privati di partecipare alle misure di contrasto alla povertà energetica

1. Ai fini della presente legge, i «soggetti pubblici beneficiari» sono da intendersi i soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale, in percentuale maggiore del 50 per cento, nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea.

2. A pena di decadenza dal beneficio, i soggetti pubblici beneficiari sono obbligati ad attivare con il gestore dei servizi energetici (di seguito denominato «GSE»), il servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o i diversi meccanismi di incentivo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

3. A pena di decadenza dal beneficio, i soggetti pubblici beneficiari hanno l'obbligo di cedere, in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l'amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento, i crediti maturati ai sensi del comma 2 presso il GSE alla Regione, che li utilizza per attuare le misure di cui all'art. 3. Resta ferma la facoltà per i suddetti soggetti pubblici di cedere alla Regione l'intero ammontare dei crediti maturati.

4. L'obbligo di cessione dei crediti di cui al comma 3 si esaurisce trascorsi venti anni di vita dell'impianto, ferma comunque restando la possibilità di dismettere precedentemente l'impianto laddove previsto nel bando attuativo della misura dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea.

5. A prescindere da contributi regionali di qualsivoglia tipologia, qualsiasi soggetto privato può contribuire al sostegno delle misure di contrasto alla povertà energetica regolate dalla presente legge.

Art. 3.

Contributo di solidarietà energetica. Destinatari e modalità di erogazione

1. I crediti maturati nei confronti del GSE e ceduti alla Regione ai sensi dell'art. 2, sono destinati a contrastare il fenomeno della povertà energetica, come definito all'art. 1, attraverso l'erogazione di una misura di sostegno finanziario denominata «contributo di solidarietà



energetica» da destinarsi a soggetti che posseggano tutti e tre i requisiti di seguito indicati:

- a) siano residenti iscritti all'anagrafe nel territorio della Regione;
- b) siano intestatari delle utenze di energia elettrica;
- c) siano appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE familiare in corso di validità non superiore a euro 9.530,00.

2. Mediante deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in accordo con il GSE:

- a) le modalità di cessione dei crediti di cui all'art. 2, comma 3;
- b) i meccanismi di incentivo di cui all'art. 2, comma 2, attivabili in accordo con la normativa vigente.

3. Il contributo è riconosciuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse stanziare annualmente. In ogni caso, può essere riconosciuto un solo contributo per anno ai soggetti presenti nell'elenco. Per gli anni successivi al primo, costituisce criterio di priorità il non aver mai ricevuto il contributo oppure, in subordine, aver ricevuto il contributo un numero minore di volte.

4. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione del contributo ed in particolare:

- a) le modalità di trasmissione da parte dei cittadini delle istanze di assegnazione del contributo di solidarietà energetica, con l'indicazione delle informazioni e dell'eventuale documentazione da trasmettere, unitamente all'istanza;

- b) le modalità di verifica dei requisiti di cui al comma 1 ai fini della formazione dell'elenco annuale dei soggetti beneficiari, delle forme di pubblicità e trasparenza;

- c) le tempistiche e le frequenze di erogazione dei contributi, da stabilire in coerenza con i tempi e le frequenze di cessione dei crediti di cui all'art. 2, comma 3, da parte del GSE, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5.

5. Il contributo annuale di solidarietà energetica è pari ad euro 150,00.

Art. 4.

Disposizioni per l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà energetica

1. Per la gestione del contributo di solidarietà energetica di cui all'art. 3, la Giunta regionale può ricorrere all'affidamento diretto ad una propria società «*in house*», nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, previa verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e, comunque, nei limiti massimi di cui al comma 2.

2. Alle coperture dei costi di gestione della misura di cui all'art. 3, si provvede con i crediti ceduti e introitati ai sensi dell'art. 2, comma 3, nella misura del 5 per cento massimo su base annua.

Art. 5.

Clausola di non onerosità e norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla cessione dei crediti di cui all'art. 2, comma 3, sono iscritte, al momento e nella misura del loro effettivo incasso, a valere sulla Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del titolo 3 «Entrate extra-tributarie» del bilancio regionale e sono destinate al finanziamento del contributo di cui all'art. 3 e delle relative spese di gestione di cui all'art. 4, in coerenza con le finalità di cui agli articoli 1 e 2, tramite iscrizione delle relative risorse vincolate a valere sulla Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche» titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00426

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2024, n. 56.

Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 9 dicembre 2024, n. 68).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);



Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB»). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli Innocenti di Firenze»;

Visto il parere favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Il percorso di riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già istituite con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Sulle opere pie), è stato avviato con la legge n. 328/2000 e, successivamente, è stato disciplinato in Toscana con la l.r. 43/2004;

1. La l.r. 43/2004, in particolare, ha disciplinato modalità e tempi per la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato;

3. A distanza di venti anni dalla sua approvazione, in analogia a quanto accaduto in altre regioni, è emersa la necessità di un aggiornamento del sistema regionale inerente alle ASP, disciplinato dalla sopracitata l.r. 43/2004;

3. Risulta necessario modificare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenere una maggiore efficienza nell'azione amministrativa dell'ente, nel rispetto del principio secondo il quale il comune nomina la maggioranza dei componenti;

4. Risulta inoltre necessario:

a) aggiornare la norma su ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori a quanto contenuto nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

b) alzare il discrimine tra organo collegiale di revisione e revisore unico da euro 2.000.000,00 ad euro 10.000.000,00 di valore complessivo del bilancio dell'ente;

c) prevedere la figura del direttore come obbligatoria e presente in tutte le ASP, in ragione dell'esigenza di assicurare una gestione manageriale dell'ente, in coerenza con la scelta già effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Statuto.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 43/2004

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB».

Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli Innocenti di Firenze») le parole: «, qualora previsto,» sono soppresse.

Art. 2.

Consiglio di amministrazione.
Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 43/2004

1. L'articolo 19 della l.r. 43/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona ed è composto da tre o cinque amministratori.

2. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre amministratori, due sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale ed uno è nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

3. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da cinque amministratori, tre sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e due sono nominati dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

4. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori così individuati:

a) tre nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;

b) uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto;

c) uno designato dall'assemblea.

5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e in particolare:

a) l'elezione del presidente;

b) la nomina del direttore;

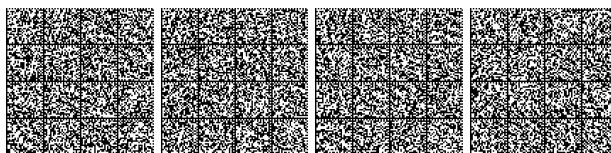
c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;

d) l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;

e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;

f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;

g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;



h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.»

Art. 3.

*Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori.
Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 43/2004*

1. L'articolo 20 della l.r. 43/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori*). — 1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità per le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).».

Art. 4.

*Collegio dei revisori.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 43/2004*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 la parola: «2.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «10.000.000,00».

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 la parola: «2.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «10.000.000,00».

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 le parole: «registro nazionale dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «registro nazionale dei revisori legali e delle società di revisione di cui al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)».

Art. 5.

Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 43/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 43/2004 le parole: «In relazione alle dimensioni dell'attività dell'azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto può prevedere che la gestione della stessa e la sua attività amministrativa siano affidate» sono sostituite dalle seguenti: «La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la relativa attività amministrativa sono affidate».

Art. 6.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2024

GIANI

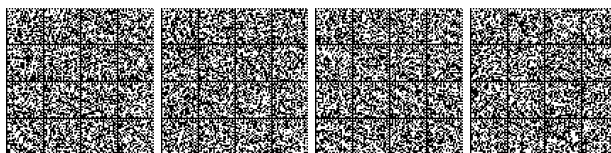
(*Omissis*).

24R00427

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-033) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 8 1 6 *

€ 1,00

